

Processo civile - Cartella esattoriale - Prova dell'avvenuta notifica - Valore probatorio della copia fotostatica - Mancato disconoscimento ex art. 2719 c.c. - Conformità all'originale.

Processo civile - Contributi - Prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella esattoriale - Mancata tempestiva opposizione alla cartella nei termini di legge - Ecceppibilità della prescrizione - Esclusione.

Processo civile - Cartella esattoriale - Decadenza dall'iscrizione a ruolo - Deducibilità entro 40 giorni dalla notifica ex art. 24 D.Lgs. n. 46/1999.

Tribunale di Asti - 18.02.2015 n. 51 - Dr. Bottallo - B.F. e C.S. (Avv. Pittatore) - INPS (Avv. Borla) - Equitalia Nord S.p.a. (Avv.ti Filippi, Parente e Cimetti).

La prova della notifica della cartella esattoriale può essere fornita tramite la produzione di copie fotostatiche delle relate di notifica (cui sono assimilabili gli avvisi di ricevimento nel caso di notifica a mezzo posta) ove la conformità delle copie non venga disconosciuta, ai sensi dell'art. 2719 c.c., con espressa dichiarazione alla prima udienza ovvero nella prima risposta successive alla sua produzione.

In caso di mancata opposizione a cartella esattoriale entro 40 giorni dalla notifica della stessa come previsto dall'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, la prescrizione eventualmente maturata prima della notifica della cartella non può più essere eccepita.

La decadenza dall'iscrizione a ruolo, trattandosi di vizio formale del titolo esecutivo e non di un fatto successivo alla sua formazione, va dedotta con l'opposizione e nei termini di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, e cioè entro 40 giorni dalla notifica della cartella.

FATTO e DIRITTO - Il giudice del Tribunale di Asti, sezione lavoro considerato che:

- i ricorrenti hanno proposto opposizione all'esecuzione promossa dall'INPS tramite l'Agente della Riscossione Equitalia Nord S.p.a., sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento richiamate nelle successive ingiunzioni di pagamento, notificate in data 7/12/2013, ed eccependo quindi in via principale la prescrizione delle pretese creditorie azionate relative a contributi maturati nel periodo compreso tra l'anno 1990 e il 1996 e in subordine la decadenza dall'iscrizione a ruolo in quanto effettuata dopo la scadenza dei termini legislativamente previsti;
- l'INPS si è costituito in giudizio eccependo il difetto della propria legittimazione passiva mentre Equitalia ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e nel merito ne ha contestato la fondatezza chiedendone il rigetto;
- il ricorso appare infondato per i seguenti motivi;
- i ricorrenti sostengono di non avere ricevuto atti interruttivi della prescrizione anteriori alle ingiunzioni di pagamento notificate in data 7/12/2013 e affermano in particolare di non aver ricevuto le notifiche delle cartelle di pagamento cui le predette ingiunzioni si riferiscono;
- Equitalia Nord ha allegato di aver notificato tali cartelle ad entrambi gli opposenti in data 13/1/2004 e ha prodotto gli estratti di ruolo recanti le annotazioni delle notifiche effettuate a mezzo posta nonché copia dei relativi avvisi di ricevimento sottoscritti dai destinatari (doc. 2 di Equitalia);
- secondo parte opponente la predetta documentazione non sarebbe idonea a provare il perfezionamento delle notifiche in quanto a tal fine sarebbe necessario produrre gli originali sia delle cartelle sia degli avvisi di ricevimento;

- la tesi in oggetto non pare condivisibile alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della notifica della cartella esattoriale può essere desunta anche dalle copie fotostatiche delle relate di notifica (cui sono assimilabili gli avvisi di ricevimento nel caso di notifica a mezzo posta) ove la conformità della copia all'originale non sia contestata ai sensi dell'art. 2719 c.c. mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass., Sez. Terza civile, Sentenza 10326 del 13/05/2014);

- nella fattispecie in esame gli opposenti hanno sostenuto nel ricorso che le c.d. "interrogazioni di cartella" rilasciate nella fase stragiudiziale da Equitalia non sarebbero idonee a provare l'effettuazione delle notifiche, ma non hanno specificamente contestato, nella prima udienza successiva alla costituzione di Equitalia, la conformità all'originale delle copie degli avvisi di ricevimento da quest'ultima prodotte in sede giudiziale;

- tali copie devono pertanto ritenersi equiparate agli originali e idonee a dimostrare la ricezione delle notifiche delle cartelle in quanto gli avvisi risultano sottoscritti dal destinatario e gli opposenti non hanno disconosciuto le sottoscrizioni;

- la valenza probatoria delle copie degli avvisi è inoltre rafforzata dal fatto che la data di notifica in essi indicata corrisponde a quella annotata negli estratti di ruolo parimenti prodotti dall'Agente di Riscossione;

- si osserva in proposito come la Corte di Cassazione nella pronuncia sopra citata abbia ritenuto giuridicamente corretto il ragionamento del Tribunale che aveva attribuito rilevanza ai fini della prova della notifica al fatto che negli estratti di ruolo fossero state annotate le date delle notificazioni delle cartelle di pagamento e che queste fossero corrispondenti alle date desumibili dalle copie delle relazioni di notificazione;

- in merito all'ulteriore censura sollevata da parte opponente nell'odierna udienza di discussione circa la mancata produzione della copia integrale delle cartelle, si rileva infine come essa non fosse necessaria alla stregua dell'orientamento secondo cui *"in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi"*(Cass. n. 10326/2014);

- alla luce delle considerazioni che precedono l'eccezione di prescrizione va pertanto disattesa in quanto la prescrizione eventualmente maturata prima della notifica delle cartelle avrebbe dovuto essere eccepita nel giudizio di opposizione a cartella da proporsi ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/99 nel rispetto del termine decadenziale ivi previsto (ossia entro 40 giorni dalla notifica della cartella) mentre va escluso che la prescrizione sia maturata nel periodo successivo, considerato che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, rimane soggetta a prescrizione soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo con conseguente applicazione dell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. n. 4338/2014);

- nel caso di specie la prescrizione, relativamente al periodo successivo alla notifica delle cartelle (ossia al 13/1/2004), non è pertanto maturata in quanto pacificamente interrotta dalla notifica delle ingiunzioni di pagamento opposte effettuata in data 7/12/2013;

- va parimenti disatteso il secondo motivo di opposizione con cui è stata eccepita la decadenza dall'iscrizione a ruolo delle pretese contributive;

- anche tale eccezione, avendo ad oggetto un vizio formale del titolo esecutivo e non un fatto successivo alla sua formazione, avrebbe infatti dovuto essere dedotta mediante l'opposizione a

cartella di cui all'art. 24, comma 5, cit. e quindi entro 40 giorni dalla notifica delle cartelle (cfr. Tribunale Catania - Sez. Lavoro - Sentenza n. 668 del 13/03/2013);

- per le suesposte ragioni il ricorso deve pertanto essere rigettato;
- l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

(Omissis)
